

La presente deliberazione viene affissa il 30/12/2024 all'Albo Pretorio per rimanervi 15
giorni



Provincia di Benevento

COPIA Deliberazione n. 365 del 27/12/2024 del Presidente della Provincia

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE ART. 23, COMMA 1 DEL CCNL DEL 16.11.2022
PER L'UTILIZZO PRESSO IL COMUNE DI FAICCHIO (BN) DI UN DIPENDENTE
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO fino al 31.12.2025

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisette** del mese **dicembre** alle ore **14:05** in videoconferenza il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis.

IL PRESIDENTE

VISTA l'allegata proposta del e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;

RITENUTA anche l'urgenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

VISTI:

- **il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;**
- **il D.Lgs. 267/2000;**
- **lo Statuto Provinciale;**

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l'effetto:

DELIBERARE

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI ACCOGLIERE** la richiesta del Comune di Faicchio e per l'effetto autorizzare la convenzione per 15 ore settimanali per l'utilizzo della dipendente arch. Maria Teresa Trosino presso il comune di Faicchio (BN), a far data dalla sottoscrizione della convenzione e fino al 31.12.2025, eventualmente prorogabili a fronte di dichiarate esigenze;
3. **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione (**Al. A**) da stipulare in attuazione dell'art. 23 comma 1 del CCNL del 16.11.2022 tra la Provincia di Benevento e il Comune di Faicchio (BN), per disporre e disciplinare l'utilizzo in convenzione presso detto Comune della dipendente della Provincia di Benevento, arch. Maria Teresa Trosino;
4. **DI AUTORIZZARE** il Dirigente del Servizio di Staff Gestione Giuridico del Personale Pari Opportunità, alla stipula della convenzione ed all'esecuzione dei provvedimenti consequenziali;
5. **DI DICHIARARE** la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Provincia di Benevento

OGGETTO:	APPROVAZIONE CONVENZIONE ART. 23, COMMA 1 DEL CCNL DEL 16.11.2022 PER L'UTILIZZO PRESSO IL COMUNE DI FAICCHIO (BN) DI UN DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO fino al 31.12.2025
-----------------	--

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
Servizio Staff 1 - Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità

PREMESSO CHE:

- Con determina n. 730 del 11.04.2024 è stata disposta l'assunzione presso la Provincia di Benevento, a partire dal 16.04.2024, dell'arch. Maria Teresa Trosino nell'area dei Funzionari e dell'elevata Qualificazione – Specialista in attività tecniche;
- con delibera del Presidente della Provincia n. 228 del 01.08.2024 è stata approvata la Convenzione art. 23, comma 1 del CCNL 16.11.2022 per l'utilizzo presso il Comune di Faicchio (BN) dell'arch. Maria Teresa Trosino fino al 31.12.2024 per n. 6 ore a settimana, eventualmente prorogabile;

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Faicchio, rispettivamente con nota prot. 6989 del 03.12.2024, acquisita in pari data al prot. Gen. N. 30520 e con nota integrativa prot. 7241 del 10.12.2024 acquisita in pari data al prot. generale n. 31278, ha chiesto, tra l'altro la proroga dello scavalco condiviso con incremento delle ore da 6 a 15 settimanali, a partire dal 01.01.2025 al 31.12.2025;
- la richiesta avanzata dell'amministrazione comunale di Faicchio (BN) è dettata dalla carenza assoluta di risorse umane tecniche nella struttura, in relazione alle numerose e importanti attività tecniche legate all'Ufficio di destinazione, anche legate all'attuazione del PNRR, di poter avere una maggiore presenza della dipendente, in particolare da investire in una mattina durante la settimana lavorativa.
- l'arch. Maria Teresa Trosino, prestando già servizio presso il Comune di Faicchio (BN), sia a scavalco condiviso per n. 6 ore e sia a scavalco d'eccedenza oraria ex art. 1, comma 557 della legge 311/2004, è in possesso delle conoscenze e delle capacità in grado di soddisfare le esigenze dell'Ente;
- il Comune, previo assenso della dipendente, ha pertanto richiesto la disponibilità ad autorizzare l'utilizzo congiunto della funzionaria arch. Maria Teresa Trosino, all'interno dell'ordinario orario di lavoro per n. 15 ore a settimana e per la restante parte presso la Provincia di Benevento, mediante stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 23 comma 1

del CCNL del 16.11.2022.

TENUTO CONTO:

- che la Provincia di Benevento, quale ente territoriale sovraordinato e nello spirito di collaborazione tra amministrazioni locali, intende accogliere l'istanza del comune di Faicchio (BN);

VISTO l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, “ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;

RICHIAMATO:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2 -sexies, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;
- l'art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha disposto che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”;
- il vigente CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali e segnatamente l'art. 23 comma 1 del CCNL 16.11.2022 (ex art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004) secondo cui “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore ...”;
- l'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prescrive che “in tutti i casi nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”.
- Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DP n. 278 del 24.10.2023;

EVIDENZIATO CHE:

- L'istituto della "convenzione" non dà avvio ad una nuova assunzione e favorisce lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente con cui intrattiene il contratto di lavoro principale e da cui dipende ed in parte nell'ente presso cui è comandato;
- il dipendente in "convenzione" è destinato a prestare servizio, per la quota percentuale concordata tra le parti, presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e, per la percentuale concordata, rimane inserito sia sotto il profilo organizzativo - funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione, presso la quale egli presta la sua opera;

DATO ATTO CHE:

- le modalità di gestione del rapporto tra i due Enti sono definite nello schema di convenzione allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento senza arrecare pregiudizio all'attività tecnico-amministrativa della Provincia di Benevento;
- In particolare, il rapporto di lavoro del funzionario è interamente gestito dalla Provincia di Benevento, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Faicchio (BN);
- Inoltre la Provincia di Benevento provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Faicchio (BN) al termine del periodo di convenzione, fatta eccezione per le retribuzioni di posizione e di risultato e delle relative voci accessorie che ciascun Ente eventualmente corrisponderà autonomamente, con oneri a proprio carico, commisurandole all'orario lavorativo.

DATO ATTO che al termine del periodo di convenzione il funzionario rientrerà, salvo ulteriori provvedimenti, a tutti gli effetti in servizio a tempo pieno presso l'Amministrazione Provinciale di appartenenza;

VISTO che il dipendente interessato ha espresso il proprio consenso con nota prot. n. 32436 del 23.12.2024 a svolgere la propria prestazione lavorativa per 6 ore settimanali presso l'ente richiedente, attraverso il richiamato istituto dell'art. 23 comma 1 del CCNL del 16.11.2022 con stipula di apposita convenzione.

ACQUISITO il nulla osta prot. n. 32483/2024 del dirigente del SETTORE 3, responsabile della risorsa umana, arch. Giuseppe D'Angelo;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta del Comune di Faicchio e per l'effetto autorizzare il funzionario a prestare la propria attività lavorativa in convenzione presso lo stesso Comune fino al 31.12.2025 – eventualmente prorogabili – per n. 15 ore lavorative la settimana concordate tra gli Enti secondo le rispettive esigenze, fatto salvo eventi straordinari, non programmabili e né prevedibili;

ESAMINATO l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Faicchio e la Provincia di Benevento, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 37 del 18.12.2023 di approvazione in via definitiva il DUP per il triennio 2024/2026;
- n. 38 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato in via definitiva anche il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011;
- n. 22 del 30.04.2024 di approvazione del “*Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva*”;

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma ivi allegato;
- n. 122 del 09.05.2023 di differimento al 01.07.2023 dell'entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo dell'Ente approvato con la DP 94/2023 innanzi richiamata;
- n. 115 del 16.04.2024 con la quale è stata approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- n. 33 del 1.2.2024 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (Art. 169 D.Lgs 267/2000)”;

Richiamati i Decreti del Presidente:

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 109 del 01.07.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto Arch. Giuseppe D'Angelo l'incarico di dirigente ad interim del Servizio Gestione Giuridica del Personale – Pari Opportunità;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 193 del 07.11.2024 con il quale la dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis, iscritta all'Albo dei segretari comunali – Sezione Regionale Campania fascia professionale A, è stata nominata quale Segretario titolare della sede di Segreteria Generale convenzionata tra la Provincia di Benevento ed il comune di Faicchio (BN), classe 1°;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez.2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n.32/2024;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

RESO il parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

ACQUISITO il parere **FAVOREVOLE** di conformità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 del Dirigente del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO;

PROPONE DI DELIBERARE

6. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
7. **DI ACCOGLIERE** la richiesta del Comune di Faicchio e per l'effetto autorizzare la convenzione per 15 ore settimanali per l'utilizzo della dipendente arch. Maria Teresa Trosino presso il comune di Faicchio (BN), a far data dalla sottoscrizione della convenzione e fino al 31.12.2025, eventualmente prorogabili a fronte di dichiarate esigenze;
8. **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione (**All. A**) da stipulare in attuazione dell'art. 23 comma 1 del CCNL del 16.11.2022 tra la Provincia di Benevento e il Comune di Faicchio (BN), per disporre e disciplinare l'utilizzo in convenzione presso detto Comune della dipendente della Provincia di Benevento, arch. Maria Teresa Trosino;
9. **DI AUTORIZZARE** il Dirigente del Servizio di Staff Gestione Giuridico del Personale Pari Opportunità, alla stipula della convenzione ed all'esecuzione dei provvedimenti consequenziali;
10. **DI DICHIARARE** la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Benevento, lì 23/12/2024

*Il Responsabile del
f.to Ing. Michelantonio Panarese*

*IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Arch. Giuseppe D'Angelo*



Provincia di Benevento

Proposta di Delibera Presidenziale N. 41 del 23/12/2024
Servizio Staff 1 - Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità

PARERI

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del Servizio Staff 1 - Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità esprime sul presente atto parere **Favorevole**, in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 23/12/2024

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Arch. Giuseppe D'Angelo

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Nino Lombardi

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

Si attesta che:

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio online.**
- è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

II SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

=====

Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 27/12/2024

II SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis
